

Delibera C.C. n. 26 del 12/8/2014

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente IMU (Imposta Municipale Propria) – Approvazione aliquote 2014 – Provvedimenti.

Il Sindaco riferisce:

Con l'art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:

IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni

TARI (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Con la precedente delibera è stato approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo.

Quale atto consequenziale, occorre ora determinare le relative aliquote e tariffe.

Con il presente atto si procede alla determinazione ed approvazione delle aliquote della **componente IMU**.

Come già riferito nella proposta di approvazione delle aliquote TASI, la normativa in materia di IMU ha subito in questi ultimi due anni continue modifiche.

Si riassume quanto contenuto nella relazione redatta dal Responsabile del Servizio Tributi:

- L'Imposta Municipale Propria (IMU) è stata istituita con il D.Lgs. 14.3.2011 N. 23 che conteneva "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" in attuazione della L. 42/2009 recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, con lo scopo di sostituire la precedente ICI (di cui al D.Lgs 504/1992), oltre che l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari dei beni non locati.

- La sua introduzione, prevista dal 1.1.2014, è stata anticipata in via sperimentale al 1.1.2012 dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011 N. 214 e s.m.i.

- In fase di prima applicazione era soggetta all'IMU la totalità dei beni immobili: fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, terreni, aree edificabili. Per l'anno 2012 era riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base a tutte le tipologie di immobili (ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze).

- Nel 2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, sono state disposte:

- o l'abolizione della riserva allo Stato della quota di gettito IMU di cui sopra, ad eccezione del gettito derivante dagli immobili di categoria D, calcolato ad aliquota di base)

- o la sospensione della rata di acconto per alcune tipologie di immobili (abitazione principale e terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali) ad opera del D.L. 21.12.2013 n. 54. conv. in L. 18.7.2013 N. 85
- o la successiva abolizione della prima rata di acconto per gli immobili oggetto di sospensione nonché l'abolizione della seconda rata IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati, ad opera del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 conv. dalla L. 28.10.2013 N. 124
- o l'abolizione della seconda rata IMU per abitazione principale, fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

- Con la conversione in Legge del D.L. 102/2013 è stata abolita, a partire dal 1.1.2014, l'imposta IMU sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13 comma 9/bis D.L. 21/2011), ossia i cosiddetti "BENI MERCE"

- Con il comma 707 art. 1 della L. 197/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- o è stata definitivamente abolita l'imposta IMU su abitazione principale e pertinenze nonché sui fabbricati agricoli strumentali
- o è stato ridotto il moltiplicatore per il calcolo della base imponibile dei terreni agricoli, - posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli da 110 a 75. (Si tenga conto che per l'intero anno 2013 su detti terreni non era stata versata IMU per effetto dell'abolizione della prima e poi anche della seconda rata).

- L'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 N. 228 (Legge di stabilità 2013), nell'abolire la quota di riserva dell'IMU a favore dello Stato aveva istituito il Fondo di solidarietà Comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei Comuni, oltreché di risorse stanziare con il bilancio statale.

- Per l'anno 2014 non sono più previsti trasferimenti compensativi ai Comuni per il mancato gettito dell'IMU sull'abitazione principale, che dovrebbe in parte essere compensato dalla TASI.

- Per assicurare ai Comuni il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante dall'esenzione dei fabbricati rurali strumentali, nonché dalla riduzione, da 110 a 75, del moltiplicatore per il calcolo della base imponibile dei terreni agricoli direttamente condotti, il comma 711 dell'art. 1 della L. 197/2013, ha disposto l'attribuzione, da parte dello Stato, di un contributo proporzionato alle stime di gettito IMU allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del M.E.F.

In merito al Fondo di Solidarietà Comunale è da rilevare che il comma 729 art. 1 L. 197/2013 ha modificato parzialmente il comma 380 della Legge di Stabilità 2013 sopprimendo in sostanza ogni riferimento alla determinazione e al riparto del FSC per gli anni successivi al 2013: dal termine di pubblicazione dei provvedimenti di riparto, all'ammontare della trattenuta dell'IMU comunale per l'alimentazione del fondo, alla determinazione dell'ammontare complessivi del Fondo.

Viene sancito che i **criteri di ripartizione del FSC**, da applicarsi mediante DPCM concertato, da emanarsi entro il 30 aprile per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento a partire dal 2015, **vengono riformulati** tenendo conto, fra l'altro, degli effetti finanziari dalle disposizioni che attribuiscono ai comuni l'intero gettito dell'IMU ad eccezione del gettito derivante dai fabbricati D, dalla dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale, dalla soppressione dell'IMU sull'abitazione e dall'istituzione della TASI.

L'esatto ammontare del FSC 2014 è stato reso noto dal Ministero dell'Interno e reso disponibile sul sito della finanza locale solo il 30.6.2014.

Alla luce di tutto ciò la Giunta Municipale, unitamente all'ufficio finanziario, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2014, le previsioni di spesa in esso contenute, le stime del gettito IMU 2014 predisposte dall'ufficio tributi sia mantenendo le aliquote già vigenti nel 2013, sia incrementandole in varia misura e tenuto conto delle esenzioni introdotte dalla legge di stabilità, le diverse ipotesi di gettito TASI nonché l'ammontare dei trasferimenti statali.

L'attuale assetto normativo consente di incrementare le aliquote IMU, contemperandole con le aliquote TASI, con il solo vincolo di non superare il limite massimo del 10,6 per mille, eventualmente incrementabile fino all'11,4 per mille

Come già evidenziato nelle premesse alla precedente deliberazione, con cui sono state stabilite le aliquote TASI, le risorse da reperire per garantire gli equilibri di bilancio ammontano a € 92.968.

Buona parte di dette risorse verrà garantita dal gettito TASI. Si è scelto, per non gravare eccessivamente le famiglie ed le fasce più deboli, di contenere l'aliquota TASI per l'abitazione principale nella misura del 2 per mille. Pertanto, la restante parte delle risorse necessarie all'equilibrio di bilancio deve essere reperita con un incremento del gettito IMU.

Tra le varie ipotesi, è parsa più opportuna quella di incrementare di un punto percentuale l'aliquota IMU sui terreni agricoli, prevista attualmente nella misura dello 0,66%.

Nell'anno 2012, con l'introduzione dell'IMU, si era stabilito di ridurre allo 0,66% l'aliquota sui terreni agricoli per compensare il fatto che, nel nostro Comune, gli estimi di alcune colture sono più alti rispetto a quelli dei Comuni limitrofi.

Deliberare ora l'aumento di 1 punto percentuale non pare tuttavia penalizzare troppo gli agricoltori, in considerazione del fatto che la categoria fruisce già di alcune agevolazioni garantite dalla normativa nazionale (esenzione dall'IMU, prevista nel 2012 nella misura dello 0,2%, dei fabbricati strumentali, limite di aliquota dell'1 per mille per la TASI, riduzione del moltiplicatore per il calcolo della base imponibile dei terreni condotti personalmente da 110 a 75) e che nell'anno 2013, i predetti agricoltori hanno già fruito dell'esenzione totale IMU sui fabbricati strumentali, nonché dell'esenzione per l'intero anno dell'IMU sui terreni agricoli;

Per maggior chiarezza, si riassumono le aliquote IMU, che verrebbero deliberate con il presenta atto:

ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO CAT. A1 – A8 e A9) E PERTINENZE	0,4%
ALTRI FABBRICATI	0,86%
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 1° GRADO a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, E LE RELATIVE PERTINENZE	0,76%
TERRENI AGRICOLI	0,76%
AREE FABBRICABILI	0,86%

Il gettito IMU ipotizzabile per l'anno 2014, calcolato sulla base delle risultanze del gettito 2013 e incrementando l'aliquota sui terreni agricoli dallo 0,66% allo 0,76% risulterebbe il seguente:

Aliquota 0,76%	TERRENI AGRICOLI non coltivatori	83.370,00
Aliquota 0,76%	TERRENI AGRICOLI coltivatori/IAP	11.418,00
Aliquota 0,86%	AREE FABBRICABILI	54.300,00
Aliquota 0,86%	ALTRI FABBRICATI esclusi imm. categoria D	229.952,00
Aliquota 0,86%	FABBRICATI DI CATEGORIA "D" (7,6 per mille ALLO STATO) 111.498,00 0,1 per mille al Comune	13.500,00
Totale		392.540,00

Si tenga conto che nell'anno 2013 la quota di gettito IMU trattenuta dallo Stato per alimentare il F.S.C. , come disposto dal comma 380 dell'art. 1 della L. 228/2012), è stata pari a **€ 135.821,00**

Per l'anno 2014, la somma che verrà trattenuta dallo Stato ammonta a **€ 153.862,11.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e concordando con le argomentazioni addotte;

Visto l'art. 53 , comma 16, della Legge 23.12.2000 N, 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali

è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, N. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/4/2014 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio è stato prorogato al 31 luglio 2014;

Visto il Regolamento per l'approvazione della IUC – componente IMU, approvato in data odierna;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

omissis

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Che per l'anno 2014 le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate nelle seguenti misure:

- o l'aliquota di base è aumentata di 0,1 punti percentuali e determinata pertanto nella misura dello 0,86 per cento;
- o l'aliquota per l'abitazione principale APPARTENENTE ALLE SOLE CATEGORIE A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze è confermata nella misura ridotta stabilita dalla norma (0,4 per cento);
- o la detrazione per l'abitazione principale (per le sole categorie A/1 A/8 A/9) è confermata in € 200,00;
- o l'aliquota di base è ridotta allo 0,76 per cento per l'unità immobiliare concessa dal

possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e per le relative pertinenze;

- o l'aliquota di base è ridotta allo 0,76 per cento per i terreni agricoli.

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014.

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Con successiva ed unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.